

“Fornitore Offresi” 2023: aperte le iscrizioni

Informiamo le Aziende Associate che sono già **aperte le iscrizioni per “Fornitore Offresi”** del prossimo anno.

La fiera internazionale della subfornitura meccanica si terrà, come sempre, a Lariofiere (Erba) **dal 9 all’11 febbraio 2023**.

Tre i giorni di incontri d'affari tra gli operatori della filiera meccanica, in cui le imprese partecipanti promuovono le loro competenze e le mettono a disposizione per la realizzazione di processi e prodotti d'eccellenza.

I numeri del salone:

- oltre **300** imprese di settore altamente specializzate;
- **250** aziende rappresentate italiane ed estere;
- oltre **8.000** visitatori qualificati per incontri business.

Per partecipare alla prossima edizione è necessario inviare all'indirizzo fornitoreoffresi@lariofiere.com la modulistica di adesione debitamente compilata e sottoscritta.

Per maggiori informazioni [cliccare qui](#).

(AM/am)

Crisi di impresa: le prime segnalazioni dall'Agenzia

delle Entrate

Negli ultimi giorni alcuni contribuenti hanno ricevuto specifiche **segnalazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte di **debiti Iva relativi al primo trimestre 2022** superiori ad **euro 5.000**.

Al fine di inquadrare correttamente le **conseguenze** di tali comunicazioni si ritiene necessario richiamare alcune importanti previsioni introdotte nel **nuovo codice della crisi (Dlgs. 14/2019)** dal recente **Dlgs. 83/2022**.

In realtà la citata disposizione si è limitata ad **introdurre** un apposito **capo** (capo III del Titolo II) dedicato alle **"Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione"**, nel quale sono state **"raccolte"** le previsioni di cui ai previgenti articoli 15 Dl. 118/2021 e 30 sexies Dl. 152/2021, oltre ad alcune **nuove disposizioni in materia di obblighi di segnalazione per banche e intermediari finanziari**.

Al centro dell'attenzione dei contribuenti, negli ultimi giorni, come detto, è, nello specifico, l'**articolo 25-novies Dlgs. 14/2019** (in vigore dal prossimo **15 luglio**, fino a quando opererà l'articolo 30 sexies Dl. 152/2021), il quale prevede **obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati**, ovvero:

- l'Inps,
- l'Inail,
- l'Agenzia delle Entrate,
- l'Agenzia delle Entrate-riscossione.

I citati enti sono chiamati ad inviare apposite **segnalazioni a mezzo pec** (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all'**imprenditore**, e, ove esistente, all'**organo di controllo**, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di **segnalazione**:

- per l'**Inps**, il ritardo di **oltre novanta giorni** nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 1. per le **imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati**, al **30 per cento** di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di **euro 15.000**;
 2. per le **imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati**, all'importo di **euro 5.000**;
- per l'**Inail** l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di **euro 5.000**;
- per l'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche trasmesse, superiore a **000 euro**;
- per l'**Agenzia delle entrate-riscossione**, l'esistenza di **crediti affidati per la riscossione**, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di **euro 100.000**, per le **società di persone**, all'importo di **euro 200.000** e, per le altre società, all'importo di **euro 500.000**.

Le **segnalazioni** sono inviate:

- dall'**Agenzia delle entrate** entro **60 giorni** dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, **a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022**;
- dall'**Inps**, dall'**Inail** e dall'**Agenzia entrate-riscossione** entro **60 giorni** dal verificarsi della condizione che **legittima la segnalazione**. L'**Inps** invierà la comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal **1° gennaio 2022**, mentre l'**Inail** invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati **a**

decorrere dall'entrata in vigore del decreto. L'agenzia delle entrate-Riscossione, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

La norma non prevede specifiche conseguenze in caso di mancata attivazione dell'imprenditore a fronte della segnalazione ricevuta; in quest'ambito un ruolo sicuramente più "delicato" è quello rivestito dal **collegio sindacale**, che potrebbe essere ritenuto **responsabile** nel caso in cui **non si sia attivato per presentare denuncia per gravi irregolarità degli amministratori** nella gestione della situazione di crisi (se commesse).

L'**organo di controllo** risulta poi destinatario di un'altra specifica previsione, ovvero del primo articolo del richiamato capo (**articolo 25-octies Dlgs. 14/2019**), il quale prevede invece l'**obbligo**, per lo stesso, di **segnalare per iscritto**, all'organo amministrativo, la **sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per il ricorso alla composizione negoziata**, con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

La segnalazione deve:

- essere **motivata**
- essere trasmessa con **mezzi che ne assicurino la prova dell'avvenuta ricezione**
- deve **contenere la fissazione di un congruo termine**, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative** sono valutate ai fini della **responsabilità prevista dall'articolo 2407 cod. civ.**

Una così rilevante **conseguenza**, unita ad una **formulazione tanto ampia** (quale è appunto quella che richiama la "**sussistenza dei presupposti**" per il ricorso allo strumento

della composizione negoziata della crisi) rischia di indurre i sindaci a segnalazioni “**eccessive**”, giustificate dall’esigenze di tutela e prudenza.

Da ultimo, **specifici obblighi di comunicazione** sono previsti anche in capo alle **banche** e agli altri **intermediari finanziari**, che, nel momento in cui comunicheranno al cliente **variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti**, dovranno **darne notizia anche agli organi di controllo societari** (ovviamente se esistenti).

(MF/ms)

Esportazioni indirette: i termini per la consegna dei beni

Le **cessioni all’esportazione** (c.d. “indirette”) di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili Iva, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Ue sia effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, direttamente dal cessionario ovvero da un “terzo” per suo conto (es. il vettore o lo spedizioniere). Nella pratica commerciale, è frequente che tali operazioni siano realizzate attraverso l’uso della **clausola EXW** (“Ex Works”), che consente al fornitore di mettere a disposizione i beni ceduti all’interno dei propri locali (es. stabilimento, deposito, ecc.), mentre spettano al cessionario il caricamento dei beni sul mezzo di trasporto e lo sdoganamento per l’esportazione.

Per la non imponibilità Iva devono, in ogni caso, ricorrere le

condizioni previste dal citato art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72.

Con riferimento specifico al termine (pari a 90 giorni) entro cui il **cessionario non residente** è tenuto a trasferire i beni fuori dal territorio dell'Ue, si rileva come, a livello unionale, l'art. 146 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce si limiti a stabilire che gli Stati membri "esentano" dall'Iva le "cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità", senza subordinare la detassazione a ulteriori condizioni.

In merito all'interpretazione della citata norma, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che gli Stati membri possono legittimamente stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, onde accertare se un bene sia "fisicamente" uscito dal territorio dell'Ue; peraltro, il mero superamento di detto termine non può "**privare definitivamente** il soggetto passivo della esenzione" ove dimostri "che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine" (causa C-563/12).

Coerentemente, in ambito nazionale, la ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014 ha affermato che il trattamento di **non imponibilità Iva**, proprio delle esportazioni, si applica anche "quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni" di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, sempreché "sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione".

Per quanto concerne la decorrenza dei 90 giorni, in base al **tenore letterale** della disposizione, si ritiene rilevante il momento della "consegna" dei beni. A tal fine, occorre avere riguardo alla data risultante dal documento di consegna o di trasporto, che può essere il documento di trasporto (Ddt) previsto dal Dpr 472/96 o la lettera di vettura internazionale (Cmr). Se, però, la data di consegna non risultasse da un

apposito documento, il termine decorrerebbe dalla data della fattura (C.M. n. 26/79).

Dunque, in presenza del documento idoneo a comprovare la consegna, la data di emissione della fattura rimane irrilevante “anche nell’ipotesi in cui sia **anteriore** rispetto a quella della consegna, per esempio perché è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo o perché è stata anticipata la fattura per esigenze contabili”.

La sanzione scatta decorsi 90 giorni

L’esportazione dei beni effettuata oltre il termine summenzionato comporta, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Dlgs. 471/97, l’irrogazione al cedente della sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell’imposta, ferma restando la possibilità di avvalersi del **ravvedimento operoso** (Cm. n. 23/99). Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso dei 90 giorni, tale soggetto passivo provvede al versamento dell’imposta, previa regolarizzazione della fattura.

Qualora sia acquisita la prova dell’esportazione, l’operazione resta non imponibile e, per recuperare l’imposta versata in sede di regolarizzazione, il cedente può emettere una **nota di variazione** ex art. 26 comma 2 del Dpr 633/72 oppure azionare la richiesta di rimborso ex art. 21 del Dlgs. 546/92 (si veda ora l’art. 30-ter comma 1 del Dpr 633/72) entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso (ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014).

(MF/ms)

Nuovo esterometro: sintesi della nuova comunicazione XML

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia devono essere trasmessi in formato XML, mediante il Sistema di Interscambio, come previsto per le fatture elettroniche.

È, infatti, mutata la disciplina del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015.

La precedente comunicazione, effettuata su base trimestrale (e ancora dovuta per le operazioni del secondo trimestre 2022), si è tramutata in un invio “**puntuale**” dei dati, in relazione a ciascun acquisto e a ogni singola cessione o prestazione.

La nuova modalità di trasmissione interessa le operazioni attive e passive, riguardando sia operatori stabiliti nell’Unione europea che in Paesi terzi. Non rileva, ai fini della comunicazione, lo status del cliente, che può, quindi, essere un soggetto passivo o un “privato consumatore”.

Il maggiore impatto, per gli operatori, è dato dalle **nuove modalità** di trasmissione, dai **nuovi termini** entro cui effettuare la comunicazione e dal **contenuto**.

Termini e modalità di comunicazione

Sul fronte “**attivo**”, cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia possono essere agevolmente gestite inviando i dati al SdI nei termini già previsti per l’emissione delle fatture (vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione).

Meno immediata è l’individuazione del termine di invio dei dati per le operazioni **passive**.

Secondo la versione vigente dell’art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, la trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo

giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in **altri Stati Ue**, l'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.

In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l'imposta secondo l'aliquota applicabile), nel registro delle vendite, "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente".

Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva.

Ciò è coerente con il termine ultimo per l'invio dei dati, previsto dal nuovo "esterometro".

Si evidenzia che il file XML, per gli acquisti intracomunitari di beni (e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue), dovrà essere compilato anche con l'indicazione dell'**Iva dovuta**, qualora si tratti di un'operazione imponibile – così come previsto dalle specifiche tecniche allegata al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 nella versione 1.7 – oltre alla necessità di riportare l'imposta nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

Per i **servizi generici**, ricevuti da soggetti passivi extra Ue, l'autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il termine, dunque, coincide con quello richiesto per l'invio dei dati nell'ambito dell'esterometro.

Più delicata è la gestione degli acquisti di beni presenti in

Italia da soggetti passivi **extra Ue** o delle prestazioni di **servizi diversi** da quelli generici, rese da questi ultimi a operatori economici stabiliti in Italia (questione analoga è stata sottolineata di recente da ANC e Confimi, nella Nota congiunta del 1° luglio 2022).

L'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 richiede che gli obblighi conseguenti a tali operazioni debbano essere assolti dal cessionario o committente. Ne consegue che questi sia tenuto all'emissione di un'autofattura (in formato analogico o elettronico) entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

È necessario, pertanto, avere contezza del momento di **effettuazione** dell'operazione, posto che generalmente l'autofattura deve essere emessa entro i successivi dodici giorni, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, per documentare con autofattura i predetti acquisti da fornitori extra Ue non assume rilevanza il momento di ricezione del documento.

Ai fini dell'esterometro i tempi sono maggiormente **dilatati**. Come detto, il file elettronico deve essere infatti trasmesso "entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione".

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l'invio elettronico dell'autofattura (codice "TD17" per l'acquisto di servizi o "TD19" per l'acquisto di beni), utilizzando il medesimo documento anche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la trasmissione dovrebbe essere necessariamente **anticipata**.

Qualora, invece, si decidesse di attendere il maggior termine previsto per l'esterometro, sarebbe indispensabile emettere

anticipatamente il **documento cartaceo**, per non incorrere nella sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-*bis* del Dlgs. 471/97).

Operazione	Momento di effettuazione	Termine di emissione dell'autofattura	Termine di annotazione nel registro delle vendite	Termine di invio dei dati al SdI ai fini dell'esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue	Consegna o spedizione del bene	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue	Stipula dell'atto	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		
Prestazione di servizi "generica" ricevuta da soggetto extra Ue	Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi)	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione		
Prestazione di servizi non "generica", rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue	Pagamento del corrispettivo	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		

Contenuto dei dati di trasmissione

In precedenza, per le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (sia attive sia passive) era richiesto il solo invio

di **specifiche informazioni**, individuate dal punto 9.1 del provvedimento n. 89757/2018, vale a dire: i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data del documento comprovante l'operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti); il numero del documento; la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta (oppure, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione).

L'attuale versione del provv. n. 89757/2018, riferita alle operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, invece, si limita ad affermare che l'invio dei dati al SdI avviene "secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegare al presente provvedimento".

La versione 1.7 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, attualmente in vigore a seguito del provv. n. 374343/2021, quanto al contenuto del file XML, prevede diverse linee di dettaglio (campi della sezione 2.2.1).

Analizzandole, emerge la presenza di alcune informazioni che prima non erano contemplate nell'ambito dell'esterometro, tra cui la c.d. "**descrizione**" ossia: la "natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione".

È un'implementazione che va nella direzione di arricchire la comunicazione con controparti non stabilite di tutte le indicazioni obbligatorie della fattura, come individuate dall'art. 21 comma 2 del Dpr 633/72.

Si evidenzia come, sino al 1° luglio, le informazioni "qualitative" legate alla descrizione del bene o servizio non dovevano essere rilevate (né nell'**esterometro** né nel documento cartaceo) per gli acquisti da soggetti stabiliti nell'Ue, non essendo tali dati richiesti per l'integrazione delle fatture ex art. 46 del Dl 331/93.

(MF/ms)

Provincia di Lecco: campagna di controllo degli impianti termici

Prende avvio l'attività di **controllo degli impianti termici da parte della Provincia di Lecco** nell'intero territorio provinciale, come annunciato [sul sito](#), escluso il Comune di Lecco che provvede attraverso i propri uffici.

L'attività è volta a verificare il rispetto delle norme relative all'**installazione e all'esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva** e viene espletata sia mediante ispezioni, eseguite da tecnici qualificati incaricati dalla Provincia, sia mediante accertamento documentale eseguito dal competente ufficio dell'ente.

Con l'ispezione si effettua il controllo della **documentazione dell'impianto** (corretta installazione e esecuzione della manutenzione periodica prevista) e della **misura del rendimento di combustione del generatore e di altri parametri di combustione** (monossido di carbonio, fumosità), per accertare il corretto funzionamento dell'impianto, al fine di garantire il **razionale impiego dell'energia, il minore impatto sull'ambiente e la sicurezza dell'impianto**.

Nel territorio di competenza della Provincia di Lecco, il Catasto impianti termici della Lombardia (Curit) registra 135.004 impianti targati, di cui 125.964 (93,3%) alimentati da combustibili fossili, 8.883 (6,6%) da biomasse e la rimanente parte (0,1%) da altro.

La disciplina vigente prevede l'obbligo di manutenzione periodica degli impianti, la cui violazione comporta sanzioni

a carico del responsabile dell'impianto, o del tecnico manutentore qualora non provveda alla regolare registrazione dell'intervento.

(SN/bd)

Progetto **KITT4SME:** **finanziamenti per soluzioni** **di intelligenza artificiale** **da Supsi**

Bando Supsi (Svizzera Italiana): si segnala alle piccole imprese l'opportunità di partecipare al secondo round di open call del progetto KITT4SME. A proposito si allega un flyer di presentazione preparato con le informazioni rilevanti per promuovere l'iniziativa.

Obiettivo della call è **finanziare piccoli consorzi che applichino soluzioni di intelligenza artificiale ai processi produttivi**. Possono comporre il consorzio due soggetti: una piccola azienda che implementa una soluzione sviluppata da un'altra azienda o da un centro di ricerca. E' certamente una buona occasione per piccole aziende che vogliano sperimentare l'uso di soluzioni innovative. Il budget massimo assegnato a ogni consorzio è di 200.000 €. L'importante è che si tratti di pmi e che ci sia almeno un'azienda che porta la soluzione tecnologica ed un'azienda manifatturiera che la utilizzi in ambito industriale. Possono anche essere entrambe italiane.

La call è aperta e ci sono maggiori informazioni sul sito del progetto [cliccando qui](#)

Dato il tipo di call, è stato creato un matchmaking board attraverso il quale trovare partner interessati con i quali fare il consorzio.

Per maggiori informazioni contattare Silvia Negri, silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)

[5683_Bando_Eu_Kitt4sme_t-b_info.pdf](#)
[Download](#)

“Situazione critica e futuro incerto Pesa il caro energia”

Il Giornale di Lecco dell'11 luglio 2022, intervista al presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori.

Vavassori, presidente di Api Lecco e Sondrio, parla di guerra, cuneo fiscale, mancanza di personale

«Situazione critica e futuro incerto Pesa il caro energia»

(br4) Molti sono i temi che nei prossimi mesi toccheranno da vicino le imprese. Il primo su tutti è l'andamento della guerra e quali effetti porterà la diminuzione dell'offerta del gas da parte della Russia, e come questa mossa potrà influenzare le aspettative per la fine del 2022 ed inizio del 2023. A ciò si aggiunge l'incognita delle elezioni che si terranno del nuovo anno, che governo uscirà? Si continuerà la strada su una riforma della tassazione in linea con i criteri del PNRR? Queste tematiche sono state al centro del dialogo tenuto con Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio.

Presidente Vavassori, quale impatto sta avendo il conflitto sugli associati API?

«Innanzitutto, sta portando un grave impatto sull'aspetto umano, dato che la guerra si sta protraendo al di là delle aspettative anche dei diretti interessati. Per quanto riguarda le imprese, le difficoltà maggiori sono su coloro che avevano rapporti commerciali con Russia ed Ucraina, su tutti penso a coloro che sono attivi nel settore alimentare, in par-

ticolare nel commercio del grano, dato la grave situazione creatasi a Odessa. Ovviamente, l'aumento del prezzo del gas ma più in generale delle materie prime porta un disagio non solo alle imprese per i loro costi di produzione, ma anche perché questi costi poi vengono scaricati sul consumatore finale, e tutto ciò crea l'inflazione che stiamo vivendo oggi. Una soluzione potrebbe essere quella di mettere un tetto al prezzo del gas, e su questo tema, come Api, appoggiamo in pieno l'azione del governo italiano all'interno del contesto europeo, sperando in una presa di decisione nel minor tempo possibile».

Come gli imprenditori stanno vivendo questo momento di disagio?

«Sento forte incertezza riguardo al futuro. Il problema più importante è legato al costo elevato del gas e dell'energia che non accenna a diminuire. In Api dal 1999 abbiamo il Consorzio Adda Energia che si occupa dell'acquisto di queste materie e che fortunatamente ha sempre aiutato le nostre imprese. Il rischio ora però è

che molte aziende, non potendo ribaltare sul mercato i costi sostenuti per la produzione, possano chiudere se il contesto non migliora. Inoltre, questo quadro della situazione rende anche difficile una programmazione della produzione, dato che i costi tra qualche mese potrebbero essere ancora più alti».

Passando invece al discorso legato alla riforma delle tasse, in particolare Ires e Irap, Api è d'accordo sulla bozza attualmente in lavorazione in Commissione?

«Crediamo che ora la priorità, più che alle modifiche di Ires e Irap, debba essere data alla riduzione del cuneo fiscale. Questa manovra è fondamentale per ridare potere d'acquisto alle famiglie, vivacizzando così i consumi. Proprio per questo motivo ritengo inoltre non urgente l'argomento legato al salario minimo, dato che già i nostri associati si basano su contratti nazionali seguiti alla lettera. È una manovra necessaria ma che dubito possa fare questo esecutivo, data la scadenza in prossimità. Questo aumenta ancora di



Enrico Vavassori, di Brivio, titolare della storica Traffleria Vavassori, specializzata nella lavorazione del filo di acciaio, dal dicembre 2021 è presidente di Api Lecco e Sondrio

tanti dei Badoni per discutere sulla necessità di nuovi corsi legati alle caratteristiche del territorio. È importante il lavoro di narrazione che viene fatto, il quale deve partire già dalle medie migliorando tutto il servizio dell'orientamento, evitando così una dispersione scolastica causata da scelte sbagliate. In questo tipo di piano deve rientrare anche la rivalutazione dei percorsi ITS, recuperando la dignità di ciò che viene insegnato all'interno dei vari corsi, i quali poi ripagano moltissimo durante la vita lavorativa».

Che sensazione ha sul futuro del territorio? Dovrà essere rivolto ad una maggiore sostenibilità?

«Le nostre imprese sono sempre pronte ad innovarsi nel rispetto della sostenibilità ambientale. La difficoltà più grande all'interno di questo percorso è la burocrazia. Oggi si parla molto di riconversione e riqualificazione ma abbiamo imprese che proprio per via dei processi burocratici fanno fatica ad installare un pannello solare. È necessaria una visione comune tra imprese e politica, e proprio quest'ultima deve orientare gli investimenti accompagnando però le imprese evitando gli intoppi burocratici. Proprio da una nostra indagine effettuata recentemente è emerso come tutti i nostri associati siano sensibili alla necessità di ammodernamento, ma è fondamentale avere una collaborazione sinergica tra mondo industriale e politico per far sì che questa strada venga intrapresa».

più l'incertezza citata in precedenza, dato che non si sa se le elezioni daranno un vincitore chiaro».

In molti incontri si è riscontrato la mancanza di giovani all'interno delle aziende e il tema della mancanza di personale. Anche per i vostri associati è così?

«Purtroppo, sì. Tutte le nostre aziende stanno facendo molta fatica a trovare manodopera specializzata, e questo negli anni a venire sarà un grosso problema, dato che alcune linee di produzione rischieranno di rimanere senza personale, fermando così la produzione. Non credo sia giusto criticare la mentalità dei giovani di oggi, dato che ogni

generazione è diversa dall'altra, ma percepisco una visione diversa del lavoro, quest'ultimo visto come un mezzo per vivere e non più come una finalità e penso sia necessario comprendere come mai questa visione è cambiata».

Quali potrebbero essere alcune linee di intervento?

«La prima è fare una mappatura sulle competenze che oggi il territorio necessita. Il sistema Lecco è molto sviluppato sulla meccanica, quindi i profili tecnici saranno fondamentali nei prossimi anni ed è necessario far riscoprire ai ragazzi la tecnica di questi lavori. A tal fine, nel mese di luglio incontreremo i rappresen-

[Download](#)

Protocollo anti-Covid, aggiornamento 30 giugno: approfondimento da Confapi

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso, tra Governo e Partiti Sociali, sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che **resta valido fino al 31 ottobre 2022** (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

A fronte di questa novità, ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), deve riconvocare il comitato aziendale e provvedere ad aggiornare il protocollo anticovid interno.

Si invitano i datori di lavoro e gli Rspg alla **lettura attenta del testo integrale** del protocollo che si allega, ma anche a considerare l'**approfondimento del dott. Mori di Confapi**, sempre in allegato, che contiene molti dettagli utili a comprendere la ratio delle novità introdotte, tenendo conto delle altre regole vigenti negli spazi collettivi.

(SN/am)

[5662_N.L._PP_-_PROTOCOLLO_DI_AGGIORNAMENTO_ANTICOVID_-_30_GIUGNO_2022.pdf](#)

[Download](#)

[5664_N.L._PP_-_approfondimento_CONFAPI_luglio_2022.pdf](#)

[Download](#)

[5685_2022_CKL_protocollo_anticovid_Luglio2022_Vuoto.doc](#)

[Download](#)

IIS Badoni: un nuovo portale per l'alternanza scuola-lavoro

L'IIS A. Badoni di Lecco da quest'anno utilizza un portale dedicato per la gestione della documentazione relativa ai **percorsi PCTO** (ex alternanza scuola-lavoro).

Tale procedura permette di velocizzare la predisposizione di

tutta la documentazione eliminando il cartaceo.

Invitiamo le aziende interessate che non hanno collaborato con l'ISS A. Badoni nell'anno scolastico 2021/22 a procedere con la registrazione al gestionale seguendo la procedura riportata nelle "Indicazioni Operative" e nel Manuale, entrambi allegati.

Per accedere al portale utilizzare [cliccare qui](#)

Nel momento in cui l'Istituto accetterà l'iscrizione l'azienda riceverà un link per entrare nel portale utilizzando la email indicata nella richiesta di iscrizione, sarà vostra cura effettuare il reset della password e inserirne una vostra.

Per chiarimenti operativi rivolgersi a lavoro@iisbadoni.edu.it.

(SB/mc)

[5673_INDICAZIONI_OPERATIVE_PER_AZIENDE_2.pdf](#)

[Download](#)

[5675_MANUALE_PCTO_AZIENDE_1.pdf](#)

[Download](#)

Nuovo sistema di interscambio dei pallet

La recente legge n. 51 del 20 maggio 2022 prevede una nuova disciplina che istituisce e regola il **"sistema di interscambio di pallet"**. E' previsto l'obbligo di restituzione pallet da parte del destinatario della merce, salvo manleva; se l'interscambio contestuale dei pallet non è possibile, chi riceve la merce emette un **voucher digitale o cartaceo che costituisce un titolo di credito**. La tipologia di pallet da

scambiare è indicata sul documento di trasporto e non è modificabile da parte del destinatario della merce. In base alle nuove norme il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità (o comunque equiparabile per stato di conservazione a quello ricevuto).

La norma è rilevante per il **settore logistico** ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio 2022. La legge n. 51 del 20 maggio 2022 di fatto converte il DL 21/2022. In particolare, l'art.17 bis si occupa dell'istituzione del sistema di interscambio di pallet, illustrandone le finalità e le definizioni, mentre l'art.17 ter disciplina il sistema stesso. Per l'autotrasporto rimane comunque in vigore la legge 127/2010.

Nel caso in cui non vengano riconsegnati uno o più pallet entro 6 mesi dalla data del voucher, scatta l'obbligo del pagamento – da parte del soggetto obbligato alla restituzione – di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

La legge stabilisce che ogni patto contrario alle norme dell'art.17 bis e 17 ter è nullo.

Il valore di mercato del pallet usato è stabilito con decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), che provvede anche all'aggiornamento del valore secondo una tempistica prestabilita ed è competente per l'attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio, anche al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Per consultare il testo della legge descritta si rimanda al [sito del Ministero](#), qualche informazione aggiuntiva si può ottenere dal [sito economia circolare](#).

(SN/am)